



R.G. 16771/2016

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE I CIVILE

in persona della giudice onoraria

dr.ssa Daniela Mingozzi ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 35 comma 10 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e ex art. 19 Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n.150

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, id. PR0001279, emesso in data 10 agosto 2016 e notificato in data 7 ottobre 2016

* *

Con ricorso depositato in data 3 novembre 2016, [REDACTED] nato in Bangladesh il [REDACTED] ha proposto tempestivamente impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, di quella umanitaria.

Il Pubblico Ministero non ha comunicato motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e non è comparso in udienza.

All'udienza del 11 aprile 2017, dopo aver sentito personalmente il ricorrente e il di lui difensore, la giudice onoraria ha riservato la decisione.

* *



Il ricorrente -un cittadino bengalese, attualmente trentanovenne- ha dichiarato innanzitutto alla Commissione territoriale di essere malato di diabete e che i suoi genitori erano morti a causa di tale patologia.

In Bangladesh gestiva un allevamento di polli ma era stato costretto a chiudere perché non guadagnava a sufficienza per sostenere la famiglia, pagare le cure e restituire i debiti contratti per l'attività.

Oltretutto veniva taglieggiato da una banda di ragazzini.

Per paura di essere ucciso non si era rivolto alla polizia.

Dopo aver cessato l'attività, si era trasferito dai suoceri.

Non riuscendo a trovare un lavoro che gli consentisse di mantenere la famiglia e pagarsi le cure, aveva dato in garanzia alcuni beni e preso una somma in prestito per andare in Libia.

Inoltre, in Bangladesh era sempre a rischio a causa della banda di ragazzini.

In caso di rimpatrio, ha dichiarato di temere di morire a causa della sua malattia. Inoltre, se non riuscisse a restituire i soldi presi a prestito per il viaggio, i creditori lo ucciderebbero.

La Commissione territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale, considerando non sussistere né un fondato timore di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra né il rischio effettivo di danno grave, compreso quello di cui all'art. 14 lett. c) D.Lgs 251/2007. Inoltre, non ha ravvisato le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria.

In questa sede il ricorrente ha prima di tutto esibito documentazione medica dalla quale risulta che è affetto da diabete mellito di tipo 2 e ha riferito di fare iniezioni quattro volte al giorno.

Ha dichiarato di aver lasciato il Bangladesh nel 2012 diretto in Libia; nel suo Paese allevava e vendeva polli ma l'attività non andava bene; inoltre, nel 2011, era stato ripetutamente minacciato per estorcergli denaro; per timore e sfiducia aveva pagato e non si era rivolto alla polizia; sempre nel 2011 aveva cessato l'attività e si era trasferito dai suoceri; era rimasto senza lavoro e senza possibilità di curarsi; la sanità pubblica non fornisce alcun tipo di trattamento; i farmaci prescrittigli erano a pagamento e, per risparmiare, egli ne assumeva mezza dose anziché una intera; pochi mesi prima della partenza gli era nato il terzo figlio;



per pagare il viaggio fino alla Libia aveva avuto un prestito da un parente ed altri piccoli prestiti da persone che conosceva ma non aveva ancora restituito nulla; l'accordo non era scritto e non prevedeva un termine, ma in caso di mancata restituzione i creditori si sarebbero appropriati dei beni dati in garanzia.

Ha poi aggiunto che se tornasse in Bangladesh, prima di tutto non sarebbe in grado di curarsi e secondariamente non riuscirebbe a restituire le somme mutate.

Su tali basi, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni cui è giunta la Commissione territoriale circa la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta protezione sussidiaria.

Pur essendo le dichiarazioni del ricorrente sostanzialmente rispettose dei criteri dettati dall'art. 3, quinto comma, D.Lgs 251/2007, dalle stesse non emerge, a parere della scrivente, alcun effettivo rischio di danno grave, nell'accezione di cui all'art. 14 lett. a) e b) D.Lgs 251/2007.

Al di là della componente soggettiva del timore, non vi sono elementi che portino a ritenere che il ricorrente corra concretamente pericoli per la propria incolumità in relazione ai mutui contratti.

Egli rischia semmai di perdere i beni dati in garanzia, in una sorta di patto commissorio.

Non vi sono nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D.Lgs 251/2007 in quanto in Bangladesh si riscontrano episodi di violenza, disordini e gravi attentati, anche ai danni di civili, ma non un conflitto armato

(cfr. <https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2017/09/ACLED-Asia-Running-File-January-August-2017.xlsx>

https://www.ecoi.net/file_upload/5734_1506343486_2017q2bangladesh-en.pdf

<http://ucdp.uu.se/#country/771>

https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/Bangladesh-StateofConflictand_Violence.pdf)

Ritiene, invece, la scrivente che sussistano seri motivi per riconoscere al richiedente la protezione umanitaria, versando lo stesso in condizione di vulnerabilità a cagione della gravità della sua malattia.



In udienza egli ha prodotto documentazione dalla quale emerge che è diabetico ed in particolare ha prodotto un certificato medico del 13/12/2016 dell'UOS Diabetologia dell'AUSL di Parma, a firma della Dr.ssa _____ dal quale risulta che deve sottoporsi a quattro iniezioni di insulina al giorno (farmaci Adipra e Lantus).

Egli ha più volte dichiarato di essersi trovato in Bangladesh nell'impossibilità di curarsi adeguatamente, non avendo i mezzi economici per acquistare l'insulina.

Non v'è motivo di dubitare di tali dichiarazioni che, peraltro, trovano riscontro anche nella situazione generale della sanità in Bangladesh (cfr.

<https://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/Sustainability/documents/blueprint-changing-diabetes-in-bangladesh-through-sustainable-partnerships.pdf>; United Kingdom: Home Office, *Country of Origin Information Report - Bangladesh*, 31 August 2013

<http://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain>
page=search&docid=523bf5384&skip=0&query=insulin&coi=BGD&searchin=fulltext&sort=date;

United Kingdom: Home Office, *Country of Origin Information Report - Bangladesh*, 30 September 2012

<http://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain>
page=search&docid=506ece882&skip=0&query=insulin&coi=BGD&searchin=fulltext&sort=date;

www.ouh.dk/wm321658: *"The total costs of current treatment and care of T2D in Bangladesh are relatively low. This reflects that currently only a limited fraction (about 23%) of the population has access to care and treatment because only a part of this population segment can afford it and only a limited free of charge healthcare exists"*).

In Italia tale farmaco è erogato gratuitamente ai diabetici, unitamente ad altri presidi medici. Attualmente, dunque, il rinvio in Bangladesh comporterebbe per il richiedente la perdita di opportunità di cure per lui vitali.

La mancata assunzione di insulina può comportare infatti per un diabetico gravissime conseguenze e finanche la morte.



Sul punto si veda, ad esempio, Cass. 6000/2017 : “Il divieto di espulsione temporanea dello straniero per motivi di salute, previsto nell'art. 35 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è correlato ad una condizione di necessità d'intervento sanitario non limitato all'area del pronto soccorso o della medicina d'urgenza, ma esteso, perché la garanzia normativa sia conforme al dettato costituzionale, all'esigenza di apprestare gli interventi essenziali “quoad vitam”.

Va pertanto riconosciuta al ricorrente la protezione umanitaria.

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati vengono ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

In ragione della natura del procedimento le spese di lite vengono compensate.

PQM

La giudice onoraria,

accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di [REDACTED] nato in Bangladesh il [REDACTED] al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

dispone la comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma sesto, D.Lgs 286/1998; spese compensate.

Bologna, 2 dicembre 2017.

La giudice onoraria
Daniela Mingozzi

